



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2018/631 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo laboratori di riferimento dell'Unione europea per gli organismi nocivi per le piante** 1
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2018/632 della Commissione, del 19 febbraio 2018, recante modifica del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America** 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/633 della Commissione, del 24 aprile 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾** 6
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/634 della Commissione, del 24 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 per quanto riguarda le tabelle di corrispondenza tra le valutazioni del rischio di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾** 14

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2018/635 del Consiglio, del 17 aprile 2018, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE, riguardo a una modifica dell'allegato XXII (Diritto societario) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE** 21

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2018/636 della Commissione, del 17 aprile 2018, relativa all'identificazione della sostanza dicicloesilfitalato (DCHP) come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettere c) ed f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 2167] ⁽¹⁾** 25
 - ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2018/637 della Commissione, del 20 aprile 2018, che modifica la decisione 2009/766/CE della Commissione relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità per quanto riguarda le condizioni tecniche per l'Internet delle cose [notificata con il numero C(2018) 2261] ⁽¹⁾** 27
 - ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2018/638 della Commissione, del 23 aprile 2018, che istituisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Spodoptera frugiperda* (Smith) [notificata con il numero C(2018) 2291]** 31
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Bruxelles il 4 ottobre 2010 (GU L 288 del 5.11.2010)** 35

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/631 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2018

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo laboratori di riferimento dell'Unione europea per gli organismi nocivi per le piante

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 92, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le autorità competenti sono tenute ad adottare misure adeguate e tempestive contro gli organismi nocivi da quarantena ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, nonché contro gli organismi nocivi non inclusi nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione ma che, in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento, possono soddisfare le condizioni per l'inserimento in tale elenco. L'efficacia dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali atte a garantire la conformità alla normativa dell'Unione è di primaria importanza a tale proposito.
- (2) Detta efficacia dipende dalla qualità, uniformità e affidabilità dei metodi di analisi, prova e diagnosi impiegati dai laboratori ufficiali designati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, del 15 marzo 2017, e dai risultati delle analisi, prove e diagnosi eseguite da tali laboratori ufficiali.
- (3) Tali metodi devono essere sempre aggiornati e, se del caso, migliorati al fine di garantire la qualità, uniformità e affidabilità dei dati relativi alle analisi, prove e diagnosi da essi generati.
- (4) Dalle misure adottate per le infestazioni precedenti emerge che i laboratori ufficiali designati ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625 beneficerebbero del coordinamento e dell'assistenza per migliorare e promuovere pratiche uniformi nello sviluppo o nell'utilizzo dei metodi di analisi, prova o diagnosi impiegati da tali laboratori ufficiali e nell'interpretazione dei risultati.
- (5) Dovrebbero pertanto essere istituiti laboratori di riferimento dell'Unione europea per contribuire al miglioramento e all'armonizzazione dei metodi di analisi, prova o diagnosi, per lo sviluppo di metodi convalidati e per l'assistenza coordinata a tali laboratori ufficiali.

⁽¹⁾ GUL 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GUL 317 del 23.11.2016, pag. 4).

- (6) Al fine di garantire l'adeguata specializzazione, dovrebbe essere istituito un laboratorio di riferimento dell'Unione europea specifico per ciascuna delle categorie specifiche di organismi nocivi. Tali categorie dovrebbero tenere conto della natura e della biologia degli organismi nocivi, come indicato nella classificazione di cui all'allegato I, parte A, e all'allegato II, parte A, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio ⁽¹⁾. In tale ottica dovrebbero essere istituiti laboratori di riferimento dell'Unione europea per le seguenti categorie di organismi nocivi: insetti e acari, nematodi, batteri, funghi e oomiceti nonché virus, viroidi e fitoplasmi (che è un termine aggiornato per micoplasma/*mycoplasm* di cui alla suddetta direttiva),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono istituiti laboratori di riferimento dell'Unione europea per quanto riguarda gli organismi nocivi da quarantena di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/2031 e per quanto riguarda gli organismi nocivi non inclusi nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione ma che, in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento, possono soddisfare le condizioni per l'inserimento in tale elenco, e in base alla classificazione di cui alla direttiva 2000/29/CE:

- a) un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli insetti e gli acari;
- b) un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i nematodi;
- c) un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i batteri;
- d) un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i funghi e gli oomiceti;
- e) un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i virus, i viroidi e i fitoplasmi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/632 DELLA COMMISSIONE**del 19 febbraio 2018****recante modifica del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (Continued Dumping and Subsidy Offset Act - CDSOA) agli obblighi assunti nell'ambito degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il regolamento (CE) n. 673/2005 ha istituito un dazio doganale supplementare *ad valorem* del 15 % sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America a partire dal 1° maggio 2005. In conformità all'autorizzazione accordata dall'OMC di sospendere l'applicazione delle concessioni agli Stati Uniti, la Commissione adegua ogni anno il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati dalla CDSOA all'Unione europea in tale periodo.
- (2) I pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA nell'anno più recente per il quale sono disponibili dati si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e dei dazi compensativi riscossi durante l'esercizio fiscale 2017 (dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017). Sulla base dei dati pubblicati dai servizi statunitensi delle dogane e della protezione delle frontiere (Customs and Border Protection), l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati all'Unione europea ammonta a 682 823 USD.
- (3) L'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio e di conseguenza della sospensione è diminuita. Il livello della sospensione non può tuttavia essere adeguato all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio aggiungendo prodotti all'elenco dell'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 o eliminandone alcuni. Rimuovendo tutti i prodotti tranne uno, il livello di ritorsione (4,3 % del dazio supplementare sulle importazioni) sarebbe superiore al 72 % dei pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA, mentre sarebbe inferiore lasciando l'ultimo prodotto dell'allegato I. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, la Commissione dovrebbe perciò mantenere immutato l'elenco di prodotti dell'allegato I e modificare l'aliquota del dazio supplementare per adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio. I quattro prodotti indicati nell'allegato I dovrebbero perciò essere mantenuti nell'elenco e l'aliquota del dazio supplementare sulle importazioni dovrebbe essere modificata e fissata allo 0,3 %.
- (4) L'effetto di un dazio doganale supplementare *ad valorem* dello 0,3 % sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui all'allegato I corrisponde, in un anno, a un valore commerciale non superiore a 682 823 USD.
- (5) Per evitare ritardi nell'applicazione dell'aliquota modificata del dazio supplementare sulle importazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 673/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 673/2005 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

È istituito un dazio *ad valorem* dello 0,3 %, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 (*) sui prodotti originari degli Stati Uniti d'America elencati nell'allegato I del presente regolamento.

(*) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.»;

- 2) l'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

(1) GUL 110 del 30.4.2005, pag. 1; quale modificato dal regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 18 del 21.1.2014, pag. 52).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

«ALLEGATO I

I prodotti ai quali si applicano i dazi supplementari sono classificati con i codici NC a otto cifre e corrispondono alle descrizioni date.

0710 40 00	Granturco dolce
6204 62 31	Pantaloni da donna o da ragazza, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, diversi da quelli da lavoro, di cotone detto «Denim».
8705 10 00	Gru-automobili
ex 9003 19 00	Montature per occhiali o per oggetti simili, di metallo comune»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/633 DELLA COMMISSIONE**del 24 aprile 2018****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 109 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 ⁽²⁾ della Commissione sono state registrate o certificate cinque nuove agenzie esterne di valutazione del merito di credito. È pertanto necessario modificare l'allegato del regolamento di esecuzione al fine di associare le valutazioni del merito di credito di tali agenzie esterne di valutazione del merito di credito di nuova registrazione o certificazione alla scala obiettiva di classi di merito di credito.
- (2) Nel periodo intercorso dall'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 è stata ritirata la registrazione di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito. Tale agenzia depennata dovrebbe pertanto essere soppressa dall'allegato del regolamento di esecuzione.
- (3) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati alla Commissione dalle autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).
- (4) Le autorità europee di vigilanza hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati e hanno chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800**

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 19).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

«ALLEGATO

Corrispondenza tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito

Classe di merito di credito	0	1	2	3	4	5	6
<i>AM Best Europe-Rating Services Ltd</i>							
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine	aaa	aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, rs
Scala di rating per debito a lungo termine	aaa	aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria		A++, A+	A, A-	B++, B+	B, B-	C++, C+	C, C-, D, E, F, S
Scala di rating per il breve termine		AMB-1+	AMB-1-	AMB-2, AMB-3	AMB- 4		
<i>ARC Ratings SA.</i>							
Scala di rating per emittenti a medio e lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emissioni a medio e lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emittenti a breve termine		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per emissioni a breve termine		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
<i>ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH</i>							
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC/C, D
Scala di rating per corporate a breve termine		A++	A		B, C, D		
<i>Axesor SA.</i>							
Scala di rating globale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
<i>Banca di Francia (Banque de France)</i>							
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine globale		3++	3+, 3	4+	4, 5+	5, 6	7, 8, 9, P

<i>BCRA – Credit Rating Agency AD</i>							
Scala di rating per il lungo termine banche	AAA	AA	A	BBB	BB	B	C, D
Scala di rating per il lungo termine assicurazioni	iAAA	iAA	iA	iBBB	iBB	iB	iC, iD
Scala di rating per il lungo termine corporate	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per il lungo termine amministrazioni comunali (municipality)	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per il lungo termine emissioni	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per il breve termine banche		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per il breve termine corporate		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per il breve termine amministrazioni comunali (municipality)		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per il breve termine emissioni		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
<i>Capital Intelligence</i>							
Scala di rating per emittenti a lungo termine internazionale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	C, RS, SD, D
Scala di rating per emissioni a lungo termine internazionale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emittenti a breve termine internazionale		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per emissioni a breve termine internazionale		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
<i>Cerved Rating Agency SpA.</i>							
Scala di rating per il lungo termine corporate	A1.1	A1.2, A1.3	A2.1, A2.2, A3.1	B1.1, B1.2	B2.1, B2.2	C1.1	C1.2, C2.1
<i>Creditreform Ratings AG</i>							
Scala di rating per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	C, D
<i>CRIF SpA.</i>							
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, D1, D2

<i>Dagong Europe Credit Rating</i>							
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating del credito per il breve termine		A-1		A-2, A-3	B, C, D		
<i>DBRS Ratings Limited</i>							
Scala di rating per obbligazioni a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per debito a breve termine e commercial paper		R-1 H, R-1 M	R-1 L	R-2, R-3	R-4, R-5, D		
Scala di rating riguardante la capacità di indennizzare i sinistri		IC-1	IC-2	IC-3	IC-4	IC-5	D
<i>Egan-Jones Ratings Co.</i>							
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating del credito per il breve termine		A-1+	A-1	A-2	A-3, B, C, D		
<i>Euler Hermes Rating GmbH</i>							
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, SD, D
<i>European Rating Agency, a.s.</i>							
Scala di rating per il lungo termine			AAA, AA, A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per il breve termine			S1	S2	S3, S4, NS		
<i>EuroRating Sp. z o.o.</i>							
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
<i>Fitch France S.A.S., Fitch Deutschland GmbH, Fitch Italia SpA, Fitch Polska SA, Fitch Ratings España S.A.U., Fitch Ratings Limited UK, Fitch Ratings CIS Limited</i>							
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, RD, D
Obbligazioni di Corporate Finance — Scala di rating per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C

Scala di rating IFS internazionale per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Scala di rating per il breve termine		F1+	F1	F2, F3	B, C, RD, D		
Scala di rating IFS per il breve termine		F1+	F1	F2, F3	B, C		
<i>GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH</i>							
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA	AA		A, BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
<i>HR Ratings de México, SA de C.V.</i>							
Scala di rating per il lungo termine globale	HR AAA(G)	HR AA(G)	HR A(G)	HR BBB(G)	HR BB(G)	HR B(G)	HR C(G), HR D(G)
Scala di rating per il breve termine globale	HR+1(G)	HR1(G)	HR2(G)	HR3(G)	HR4(G), HR5(G), HR D(G)		
<i>ICAP Group S.A</i>							
Scala di rating per il lungo termine globale			AA, A	BB, B	C, D	E, F	G, H
<i>INC Rating Sp. z o.o.</i>							
Scala di rating per emittenti a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
<i>BCRA – Credit Rating Agency AD</i>							
Scala di rating per emittenti a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, LD, D
Scala di rating per emissioni a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emittenti a breve termine		J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, LD, D		
Scala di rating del credito per emissioni a breve termine		J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, D		
<i>Kroll Bond Rating Agency</i>							
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating del credito per il breve termine		K1+	K1	K2, K3	B, C, D		

<i>modeFinance S.r.l.</i>							
Scala di rating per il lungo termine globale	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1, C2, C3, D
<i>Moody's Investors Service Cyprus Ltd, Moody's France S.A.S., Moody's Deutschland GmbH, Moody's Italia S.r.l., Moody's Investors Service España SA, Moody's Investors Service Ltd</i>							
Scala di rating per il lungo termine globale	Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	Caa, Ca, C
Bond fund rating scale	Aaa-bf	Aa-bf	A-bf	Baa-bf	Ba-bf	B-bf	Caa-bf, Ca-bf, C-bf
Scala di rating per il breve termine globale		P-1	P-2	P-3	NP		
<i>Rating-Agentur Expert RA GmbH</i>							
Scala di rating del credito internazionale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
Scala di rating dell'affidabilità internazionale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
<i>Scope Ratings AG</i>							
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per il breve termine globale		S-1+	S-1	S-2	S-3, S-4		
<i>Spread Research</i>							
Scala di rating per il lungo termine internazionale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
<i>Standard & Poor's Credit Market Services France S.A.S., Standard & Poor's Credit Market Services Italy S.r.l., Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited</i>							
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, R, SD/D
Scala di rating del credito per emissioni a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria degli assicuratori	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, SD/D, R
Scala di rating riguardante la qualità creditizia dei fondi	AAAf	AAf	Af	BBBf	BBf	Bf	CCCf

Scala di rating riguardante la valutazione mid market		MM1	MM2	MM3, MM4	MM5, MM6	MM7, MM8, MMD	
Scala di rating del credito per emittenti a breve termine	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, R, SD/D			
Scala di rating del credito per emissioni a breve termine	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D			
<i>The Economist Intelligence Unit Ltd</i>							
Scala di fasce di rating per sovrani	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/634 DELLA COMMISSIONE**del 24 aprile 2018****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 per quanto riguarda le tabelle di corrispondenza tra le valutazioni del rischio di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 della Commissione ⁽²⁾ specifica nell'allegato III a quali classi di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano associate le pertinenti valutazioni del merito di credito emesse da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) (corrispondenza).
- (2) Dall'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 sono state registrate o certificate altre agenzie di rating del credito in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. È stata inoltre depennata una delle ECAI per cui il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 stabiliva la corrispondenza. Poiché l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 impone di specificare per tutte le ECAI l'attribuzione alle classi di merito di credito, è necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 per attribuire a tali classi le ECAI di nuova costituzione o certificazione e per rimuovere l'attribuzione dell'ECAI depennata.
- (3) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati congiuntamente alla Commissione dall'Autorità bancaria europea, dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (le «autorità europee di vigilanza»).
- (4) Le autorità europee di vigilanza hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati e hanno chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799,

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 della Commissione, del 7 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito per il rischio di credito in conformità all'articolo 136, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 275 del 12.10.2016, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GUL 302 del 17.11.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

«ALLEGATO III

Tabelle di corrispondenza ai fini dell'articolo 16

Classe di merito di credito	1	2	3	4	5	6
<i>AM Best Europe-Rating Services Ltd.</i>						
Scala di rating per emittenti a lungo termine	aaa, aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, rs
Scala di rating per debito a lungo termine	aaa, aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria	A++, A+	A, A-	B++, B+	B, B-	C++, C+	C, C-, D, E, F, S
Scala di rating per il breve termine	AMB-1+	AMB-1-	AMB-2, AMB-3	AMB- 4		
<i>ARC Ratings SA.</i>						
Scala di rating per emittenti a medio e lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emissioni a medio e lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emittenti a breve termine	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per emissioni a breve termine	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
<i>ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH</i>						
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC/C, D
Scala di rating per corporate a breve termine	A++	A		B, C, D		
<i>Axesor SA</i>						
Scala di rating globale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
<i>Banca di Francia (Banque de France)</i>						
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine globale	3++	3+, 3	4+	4, 5+	5, 6	7, 8, 9, P

<i>BCRA – Credit Rating Agency AD</i>						
Scala di rating per il lungo termine banche	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, D
Scala di rating per il lungo termine assicurazioni	iAAA, iAA	iA	iBBB	iBB	iB	iC, iD
Scala di rating per il lungo termine corporate	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per il lungo termine amministrazioni comunali (municipality)	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per il lungo termine emissioni	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per il breve termine banche	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per il breve termine corporate	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per il breve termine amministrazioni comunali (municipality)	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per il breve termine emissioni	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
<i>Capital Intelligence Ltd</i>						
Scala di rating per emittenti a lungo termine internazionale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, RS, SD, D
Scala di rating per emissioni a lungo termine internazionale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emittenti a breve termine internazionale	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per emissioni a breve termine internazionale	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
<i>Cerved Rating Agency SpA.</i>						
Scala di rating per il lungo termine corporate	A1.1, A1.2, A1.3	A2.1, A2.2, A3.1	B1.1, B1.2	B2.1, B2.2	C1.1	C1.2, C2.1
<i>Creditreform Ratings AG</i>						
Scala di rating per il lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, D
<i>CRIF SpA.</i>						
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, D1, D2
<i>Dagong Europe Credit Rating</i>						
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating del credito per il breve termine	A-1		A-2, A-3	B, C, D		

<i>DBRS Ratings Limited</i>						
Scala di rating per obbligazioni a lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per debito a breve termine e commercial paper	R-1 H, R-1 M	R-1 L	R-2, R-3	R-4, R-5, D		
Scala di rating riguardante la capacità di indennizzare i sinistri	IC-1	IC-2	IC-3	IC-4	IC-5	D
<i>Egan-Jones Ratings Co.</i>						
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating del credito per il breve termine	A-1+	A-1	A-2	A-3, B, C, D		
<i>Euler Hermes Rating GmbH</i>						
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, SD, D
<i>European Rating Agency, a.s.</i>						
Scala di rating per il lungo termine		AAA, AA, A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per il breve termine		S1	S2	S3, S4, NS		
<i>EuroRating Sp. z o.o.</i>						
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
<i>Fitch Ratings</i>						
Scala di rating per emittenti a lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, RD, D
Obbligazioni di Corporate Finance — Scala di rating per il lungo termine	AAA AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Scala di rating IFS internazionale per il lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Scala di rating per il breve termine	F1+	F1	F2, F3	B, C, RD, D		
Scala di rating IFS per il breve termine	F1+	F1	F2, F3	B, C		
<i>GBB-Rating Gesellschaft für Bonitäts-beurteilung mbH</i>						
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA, AA		A, BBB	BB	B	CCC, CC, C, D

<i>HR Ratings de México, SA de C.V.</i>						
Scala di rating per il lungo termine globale	HR AAA(G)/HR AA(G)	HR A(G)	HR BBB(G)	HR BB(G)	HR B(G)	HR C(G)/HR D(G)
Scala di rating per il breve termine globale	HR+1(G)/HR1(G)	HR2(G)	HR3(G)	HR4(G), HR5(G), HR D(G)		
<i>ICAP Group S.A</i>						
Scala di rating per il lungo termine globale		AA, A	BB, B	C, D	E, F	G, H
<i>INC Rating Sp. z o.o.</i>						
Scala di rating per emittenti a lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
<i>BCRA – Credit Rating Agency AD</i>						
Scala di rating per emittenti a lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, LD, D
Scala di rating per emissioni a lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emittenti a breve termine	J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, LD, D		
Scala di rating del credito per emissioni a breve termine	J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, D		
<i>Kroll Bond Rating Agency</i>						
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating del credito per il breve termine	K1+	K1	K2, K3	B, C, D		
<i>modeFinance S.r.l.</i>						
Scala di rating per il lungo termine globale	A1,A2	A3	B1	B2	B3	C1, C2, C3, D
<i>Moody's Investors Service</i>						
Scala di rating per il lungo termine globale	Aaa, Aa	A	Baa	Ba	B	Caa, Ca, C
Bond fund rating scale	Aaa-bf, Aa-bf	A-bf	Baa-bf	Ba-bf	B-bf	Caa-bf, Ca-bf, C-bf
Scala di rating per il breve termine globale	P-1	P-2	P-3	NP		

<i>Rating-Agentur Expert RA GmbH</i>						
Scala di rating del credito internazionale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
Scala di rating dell'affidabilità internazionale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
<i>Scope Ratings AG</i>						
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per il breve termine globale	S-1+	S-1	S-2	S-3, S-4		
<i>Spread Research</i>						
Scala di rating per il lungo termine internazionale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
<i>Standard & Poor's Ratings Services</i>						
Scala di rating per emittenti a lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, R, SD/D
Scala di rating del credito per emissioni a lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria degli assicuratori	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, SD/D, R
Scala di rating riguardante la qualità creditizia dei fondi	AAAf, AAf	Af	BBBf	BBf	Bf	CCCf
Scala di rating riguardante la valutazione mid market		MM1	MM2	MM3, MM4	MM5, MM6	MM7, MM8, MMD
Scala di rating del credito per emittenti a breve termine	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, R, SD/D		
Scala di rating del credito per emissioni a breve termine	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
<i>The Economist Intelligence Unit Ltd</i>						
Scala di fasce di rating per sovrani	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D»

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2018/635 DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2018

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE, riguardo a una modifica dell'allegato XXII (Diritto societario) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 50 e 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XXII (Diritto societario) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101).
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (5) Per il buon funzionamento dell'accordo SEE è necessario estenderne il protocollo 37 in modo tale che questo comprenda il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile istituito dal regolamento (UE) n. 537/2014 e modificare l'allegato XXII dell'accordo SEE al fine di precisare le procedure di associazione a tale comitato.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXII e il protocollo 37 dell'accordo SEE.
- (7) L'Unione dovrebbe pertanto adottare in sede di Comitato misto SEE la posizione di cui al progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato XXII (Diritto societario) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 196).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 aprile 2018

Per il Consiglio
La Presidente
E. ZAHARIEVA

PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. ...

del ...

che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione ⁽¹⁾, rettificato dalla GU L 170 dell'11.6.2014, pag. 66.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati ⁽²⁾.
- (3) Per il buon funzionamento dell'accordo SEE è necessario estenderne il protocollo 37 in modo tale che questo comprenda il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (*Committee of European Auditing Oversight Bodies* - CEAOB) istituito dal regolamento (UE) n. 537/2014 e modificare l'allegato XXII dell'accordo SEE al fine di precisare le procedure di associazione a tale comitato.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXII e il protocollo 37 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XXII dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 10f (Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«— **32014 L 0056**: Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 196).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

all'articolo 30 *quater*, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole "sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" non si applicano.»

2. Dopo il punto 10i (Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

«10j. **32014 R 0537**: Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77), rettificato dalla GU L 170 dell'11.6.2014, pag. 66.

Modalità per l'associazione degli Stati EFTA in conformità dell'articolo 101 dell'accordo:

Le autorità competenti degli Stati EFTA di cui all'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, hanno il diritto di partecipare a pieno titolo al comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB), alle stesse condizioni delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE ma senza diritto di voto. I membri degli Stati EFTA non sono ammissibili alla presidenza del CEAOB a norma dell'articolo 30, paragrafo 6.

⁽¹⁾ GUL 158 del 27.5.2014, pag. 77.

⁽²⁾ GUL 158 del 27.5.2014, pag. 196.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) le parole “dalla legislazione dell’Unione o nazionale” sono sostituite dalle parole “dall’accordo SEE o dalla legislazione nazionale”, le parole “dal diritto dell’Unione o nazionale” sono sostituite dalle parole “dall’accordo SEE o dal diritto nazionale” e le parole “del diritto nazionale o dell’Unione” sono sostituite dalle parole “del diritto nazionale o dell’accordo SEE”;
- b) all’articolo 41, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
 - i) anziché “dal 17 giugno 2020” leggasi “da sei anni dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]”;
 - ii) anziché “dal 17 giugno 2023” leggasi “da nove anni dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]”;
 - iii) anziché “al 16 giugno 2014” leggasi “alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]”;
 - iv) anziché “al 17 giugno 2016” leggasi “due anni dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]”;
- c) all’articolo 44, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “dal 17 giugno 2017” leggasi “da un anno dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]”.

Articolo 2

Al protocollo 37 dell’accordo SEE è aggiunto il punto seguente:

- «40. Comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB) (Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 537/2014, rettificato dalla GU L 170 dell’11.6.2014, pag. 66, e della direttiva 2014/56/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ..., a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del comitato misto SEE

(*) [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/636 DELLA COMMISSIONE**del 17 aprile 2018****relativa all'identificazione della sostanza dicicloesilftalato (DCHP) come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettere c) ed f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio***[notificata con il numero C(2018) 2167]***(il testo in lingua inglese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 59, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il 17 febbraio 2016 la Svezia ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») un fascicolo conforme all'allegato XV di detto regolamento («il fascicolo conforme all'allegato XV») per l'identificazione della sostanza dicicloesilftalato (DCHP) (n. CE 201-545-9, n. CAS 84-61-7) come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettere c) ed f), di detto regolamento a causa, rispettivamente, della sua classificazione come tossica per la riproduzione, categoria 1B, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, e delle sue proprietà che perturbano il sistema endocrino, per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui alle lettere da a) a e) dell'articolo 57.
- (2) In data 9 giugno 2016 il comitato degli Stati membri dell'Agenzia («CSM») ha adottato il suo parere⁽³⁾ sul fascicolo conforme all'allegato XV. Prima che il CSM adottasse tale parere, la Svezia aveva ritirato la sua proposta di identificare la sostanza DCHP a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 a causa delle sue proprietà che perturbano il sistema endocrino, per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per l'ambiente, al fine di elaborare ulteriormente le motivazioni fornite nel fascicolo.
- (3) Il CSM ha raggiunto un accordo unanime sull'identificazione della sostanza DCHP come sostanza estremamente preoccupante poiché sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 57, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (4) Il CSM ha riconosciuto all'unanimità che per la sostanza DCHP sono scientificamente comprovati un effetto sul sistema endocrino e il nesso di causalità tra tale attività e gli effetti nocivi per la salute umana e, inoltre, che la sostanza può essere considerata un interferente endocrino per la salute umana poiché corrisponde alla relativa definizione dell'OMS/IPCS.
- (5) Il CSM non ha tuttavia raggiunto un accordo unanime sull'identificazione della sostanza DCHP a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 come dante adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui alle lettere da a) a c) dello stesso articolo a causa di proprietà che perturbano il sistema endocrino in relazione alla salute umana. Secondo cinque membri del CSM gli effetti per la salute umana evidenziati nel fascicolo conforme all'allegato XV erano gli stessi effetti, provocati dalla stessa modalità d'azione, rispetto a quelli già presi in considerazione nel fascicolo per l'identificazione della sostanza come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettera c), a causa degli effetti nocivi sullo sviluppo.

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ <https://echa.europa.eu/documents/10162/a0ed7099-d284-45e4-87ae-9984c71024c8>.

- (6) In data 22 giugno 2016, a norma dell'articolo 59, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006, l'Agenzia ha trasmesso il parere del CSM alla Commissione affinché adottasse una decisione in merito all'identificazione della sostanza DCHP a norma dell'articolo 57, lettera f).
- (7) La Commissione prende atto del parere unanime del CSM secondo cui la sostanza DCHP ha proprietà che perturbano il sistema endocrino e gli effetti nocivi provocati da tale modalità d'azione sono gli stessi che hanno portato alla sua classificazione come sostanza tossica per la riproduzione e alla proposta di identificarla come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006. La Commissione prende inoltre atto che la maggioranza dei membri del CSM ha ritenuto che il livello di preoccupazione di tali effetti fosse equivalente a quello suscitato dalle sostanze di cui all'articolo 57, lettere da a) a e).
- (8) La Commissione osserva che l'articolo 57 non impedisce di identificare diverse volte una sostanza come estremamente preoccupante sulla base di più di una proprietà intrinseca che provoca il medesimo effetto sulla salute umana e delle medesime prove scientifiche. Questo stesso approccio è stato seguito anche per l'identificazione del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), del dibutil ftalato (DBP), del benzil-buttil-ftalato (BBP) e del diisobutilftalato (DIBP) a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento REACH ⁽¹⁾.
- (9) Pertanto la sostanza DCHP dovrebbe essere identificata a norma dell'articolo 57, lettera c), come sostanza estremamente preoccupante che soddisfa i criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione, categoria 1B, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dell'articolo 57, lettera f), a causa delle sue proprietà che perturbano il sistema endocrino, con probabilità di effetti gravi per la salute umana.
- (10) La presente decisione non pregiudica l'esito delle attività in corso relative alla definizione dei criteri per l'identificazione degli interferenti endocrini in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

1. La sostanza dicicloesilftalato (DCHP) (n. CE 201-545-9, n. CAS 84-61-7) è identificata a norma dell'articolo 57, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 a causa della sua classificazione come tossica per la riproduzione, categoria 1B, in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 e a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 a causa delle sue proprietà che perturbano il sistema endocrino, con probabilità di effetti gravi per la salute umana.
2. La sostanza è inclusa nell'elenco delle sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 con la seguente indicazione alla voce «motivi dell'inserimento»: «tossica per la riproduzione [articolo 57, lettera c)]; proprietà che perturbano il sistema endocrino [articolo 57, lettera f) - salute umana]».

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2018

Per la Commissione
Elżbieta BIENKOWSKA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1210 della Commissione, del 4 luglio 2017, relativa all'identificazione del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), del dibutil ftalato(DBP), del benzil-buttil-ftalato(BBP) e del diisobutilftalato (DIBP) come sostanze estremamente preoccupanti a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 6.7.2017, pag. 35).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/637 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 2018****che modifica la decisione 2009/766/CE della Commissione relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità per quanto riguarda le condizioni tecniche per l'Internet delle cose**

[notificata con il numero C(2018) 2261]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri hanno riesaminato l'uso efficiente delle bande 900 MHz e 1 800 MHz al fine di includere tecnologie aggiuntive, garantendo nel contempo la compatibilità tecnica con il sistema GSM e altri sistemi a banda larga senza fili per mezzo di misure adeguate, conformemente alla direttiva 87/372/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'Internet delle cose (*Internet of Things*, IoT) si riferisce in generale all'interconnessione via Internet di dispositivi incorporati in oggetti di uso quotidiano, che in questo modo possono scambiare dati. L'IoT senza fili può essere realizzato anche attraverso servizi di comunicazione elettronica basati sulle tecnologie cellulari, che generalmente utilizzano uno spettro soggetto a licenza. Le applicazioni IoT senza fili sono utilizzate in vari settori industriali, come quello energetico o automobilistico, e si basano sulla disponibilità di spettro.
- (3) Nel documento «*A Spectrum Roadmap for IoT*» (Una tabella di marcia sullo spettro per l'IoT) ⁽³⁾, il gruppo «Politica dello spettro radio», istituito dalla decisione 2002/622/CE della Commissione ⁽⁴⁾, ritiene che le bande di frequenza designate per i servizi di comunicazione elettronica (reti mobili) possano essere utilizzate per le applicazioni e i servizi IoT emergenti. Le bande di frequenza armonizzate dell'Unione che le reti mobili utilizzano per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri possono quindi rivelarsi un'importante risorsa per l'IoT senza fili. Il gruppo «Politica dello spettro radio» ha concluso che, in linea con il principio della neutralità tecnologica, le condizioni tecniche armonizzate per l'uso di tali bande dovrebbero tenere in considerazione i requisiti dell'IoT senza fili.
- (4) Il 14 luglio 2017 la Commissione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione spettro radio, ha affidato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato di riesaminare le condizioni tecniche armonizzate per l'uso delle bande 900 MHz e 1 800 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri al fine di consentirne l'uso anche da parte dell'Internet delle cose. Tale mandato ha rilevato in particolare che, conformemente alla relazione 266 del comitato per le comunicazioni elettroniche della CEPT, non vi è alcuna necessità di modificare le condizioni tecniche basate sulla modalità duplex a divisione di frequenza e le condizioni tecniche meno restrittive (Block Edge Mask) in nessun'altra banda di frequenza armonizzata dell'Unione per consentirne l'uso da parte dell'IoT.
- (5) Sulla base del mandato, il 13 marzo 2018 la CEPT ha presentato alla Commissione la relazione 66 («la relazione CEPT»), che per i sistemi di comunicazione a banda larga mobili (cellulari) ha individuato le seguenti tecnologie IoT senza fili, recentemente specificate dall'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) ⁽⁵⁾: *Extended*

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 87/372/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità (GU L 196 del 17.7.1987, pag. 85).

⁽³⁾ Documento RSPG17-006 final del 9 novembre 2016.

⁽⁴⁾ Decisione della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio» (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49).

⁽⁵⁾ Corrispondenti agli standard fino al 3GPP Release 13 incluso.

Coverage GSM IoT (EC-GSM-IoT), LTE Machine Type Communications (LTE-MTC), LTE evolved Machine Type Communications (LTE-eMTC), Narrowband IoT (NB-IoT). La relazione CEPT non individua tecnologie IoT senza fili d'interesse per i sistemi UMTS.

- (6) Le tecnologie IoT cellulari di cui sopra possono essere dispiegate in tre modalità: a) indipendentemente dalla fornitura di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili (*stand-alone*), b) tramite l'allocazione di una porzione delle risorse all'interno di un blocco di frequenze utilizzato per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili (nella banda utile, *in-band*) o c) agli estremi di un blocco di frequenza utilizzato per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili (nella banda di guardia, *guard-band*).
- (7) Secondo la relazione CEPT, la tecnologia EC-GSM-IoT è parte integrante del sistema GSM a norma della direttiva 87/372/CEE. Essa presenta intrinsecamente caratteristiche di spettro del sistema GSM e può essere dispiegata sia in modalità *in-band* che in modalità *stand-alone*. Di conseguenza l'EC-GSM-IoT è conforme alle condizioni tecniche applicabili a un sistema GSM senza che occorra modificarle.
- (8) Per quanto riguarda le tecnologie LTE-MTC e LTE-eMTC, la relazione CEPT sottolinea che esse utilizzano solo la modalità di dispiegamento *in-band*, per la quale i requisiti del trasmettitore sono uguali o più rigidi di quelli previsti da un sistema LTE. Di conseguenza sia la tecnologia LTE-MTC che quella LTE-eMTC sono conformi alle condizioni tecniche applicabili a un sistema LTE senza che occorra modificarle.
- (9) Per quanto riguarda la tecnologia NB-IoT, la relazione CEPT conclude che è possibile l'uso di tutte e tre le modalità di dispiegamento (*in-band*, *stand-alone* o *guard-band*) e raccomanda una modifica delle condizioni tecniche per l'uso delle bande 900 MHz e 1 800 MHz relativamente alle modalità di dispiegamento *stand-alone* e *guard-band*.
- (10) L'ETSI ha adottato norme armonizzate al fine di conferire una presunzione di conformità all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle apparecchiature radio ⁽¹⁾, così da includere le tecnologie IoT senza fili nelle tre modalità di dispiegamento.
- (11) Secondo la relazione CEPT l'introduzione delle suddette tecnologie IoT senza fili nelle bande di frequenza 900 MHz e 1 800 MHz non dovrebbe dar luogo a problemi ingestibili di coordinamento transfrontaliero tra gli Stati membri.
- (12) Considerata la crescente domanda del mercato per le applicazioni IoT senza fili, i risultati del lavoro svolto conformemente al mandato conferito alla CEPT dovrebbero essere integrati nel diritto dell'Unione quanto prima, a condizione che l'uso dell'IoT cellulare nelle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz garantisca un'adeguata protezione dei sistemi esistenti nelle bande adiacenti.
- (13) La decisione 2009/766/CE della Commissione ⁽²⁾, che fa riferimento ai tipi di sistemi terrestri che possono usare le bande 900 MHz e 1 800 MHz, dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato dello spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2009/766/CE è così modificata:

1) all'articolo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) "sistema GSM", una rete di comunicazioni elettroniche specificata dalle norme ETSI, in particolare EN 301 502, EN 301 511 e EN 301 908-18, compresa anche l'*Extended Coverage GSM IoT* (EC-GSM-IoT);»;

⁽¹⁾ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

⁽²⁾ Decisione della Commissione, del 16 ottobre 2009, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 32).

2) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La banda 1 800 MHz è designata e messa a disposizione:

a) dei sistemi GSM, ad eccezione dell'EC-GSM-IoT, entro il 9 novembre 2009;

b) dell'EC-GSM-IoT entro il 30 settembre 2018.»;

3) è inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

La banda 900 MHz è designata e messa a disposizione dell'EC-GSM-IoT entro il 30 settembre 2018.»;

4) l'allegato della decisione 2009/766/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2018

Per la Commissione
Mariya GABRIEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCO DEI SISTEMI TERRESTRI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 E ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

I parametri tecnici che seguono si applicano come una delle condizioni indispensabili per assicurare la coesistenza, in mancanza di accordi bilaterali o multilaterali, tra reti adiacenti, ferma restando la possibilità di adottare parametri tecnici meno vincolanti eventualmente concordati tra gli operatori di tali reti.

Sistemi	Parametri tecnici	Scadenze di attuazione
UMTS specificati dalle norme ETSI, in particolare EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 e EN 301 908-11	<ol style="list-style-type: none"> Le portanti di due reti UMTS adiacenti devono essere spaziate di 5 MHz o più. Le portanti di una rete UMTS e di una rete GSM adiacenti devono essere spaziate di 2,8 MHz o più. 	9 maggio 2010
LTE ⁽¹⁾ specificati dalle norme ETSI, in particolare EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 EN 301 908-15 e EN 301 908-18	<ol style="list-style-type: none"> Le frequenze del bordo di un canale LTE e del bordo di un canale di portante GSM, rispettivamente di una rete LTE e di una rete GSM adiacenti, devono essere spaziate di 200 kHz o più. Non occorre spaziare le frequenze del bordo di un canale LTE e del bordo di un canale di portante UMTS, rispettivamente di una rete LTE e di una rete UMTS adiacenti. Non occorre spaziare le frequenze dei bordi di canali LTE di due reti LTE adiacenti. 	31 dicembre 2011, ma 30 settembre 2018 per LTE-MTC e LTE-eMTC
WiMAX specificati dalle norme ETSI, in particolare EN 301 908-1, EN 301 908-21 e EN 301 908-22	<ol style="list-style-type: none"> Le frequenze del bordo di un canale WiMAX e del bordo di un canale di portante GSM, rispettivamente di una rete WiMAX e di una rete GSM adiacenti, devono essere spaziate di 200 kHz o più. Non occorre spaziare le frequenze del bordo di un canale WiMAX e del bordo di un canale di portante UMTS, rispettivamente di una rete WiMAX e di una rete UMTS adiacenti. Non occorre spaziare le frequenze dei bordi di canali WiMAX di due reti WiMAX adiacenti. 	31 dicembre 2011
Narrowband IoT (NB-IoT) specificati dalle norme ETSI, in particolare EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 EN 301 908-15 e EN 301 908-18	<ol style="list-style-type: none"> Modalità <i>stand-alone</i>: <ul style="list-style-type: none"> le frequenze del bordo di un canale NB-IoT <i>stand-alone</i> di una rete e del bordo di un canale UMTS/LTE della rete adiacente devono essere spaziate di 200 kHz o più; le frequenze del bordo di un canale NB-IoT <i>stand-alone</i> di una rete e del bordo di un canale GSM della rete adiacente devono essere spaziate di 200 kHz o più. Modalità <i>in-band</i>: si applicano gli stessi parametri applicati per i sistemi LTE. Modalità <i>guard-band</i>: le frequenze del bordo di un canale NB-IoT e dell'estremità del blocco dell'operatore, tenendo conto delle bande di guardia esistenti tra le estremità dei blocchi degli operatori o del bordo della banda operativa (adiacente ad altri servizi), devono essere spaziate di 200 kHz o più. 	30 settembre 2018

⁽¹⁾ Compresi i sistemi *LTE Machine Type Communications* (LTE-MTC) e *LTE evolved Machine Type Communications* (LTE-eMTC), che operano alle stesse condizioni tecniche dell'LTE.»

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/638 DELLA COMMISSIONE**del 23 aprile 2018****che istituisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Spodoptera frugiperda* (Smith)**

[notificata con il numero C(2018) 2291]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) La *Spodoptera frugiperda* (Smith) (di seguito: «l'organismo specificato») figura nell'elenco dell'allegato I, parte A, sezione I, lettera a), punto 22, della direttiva 2000/29/CE come organismo nocivo di cui non sia nota la presenza nell'Unione.
- (2) Le misure specifiche per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo specificato sono stabilite all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 27.2 della direttiva 2000/29/CE. Tali misure consistono nei requisiti particolari riguardanti l'introduzione nell'Unione di vegetali di *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L. e *Pelargonium* l'Hérit. ex Ait., che possono ospitare l'organismo nocivo.
- (3) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha emesso un parere scientifico, adottato il 28 giugno 2017 ⁽²⁾, sulla classificazione dell'organismo specificato quale organismo nocivo. Gli Stati membri hanno inoltre presentato dati sulle intercettazioni di tale organismo in prodotti di base commercializzati.
- (4) In considerazione della recente introduzione e diffusione dell'organismo specificato in Africa, della sua distribuzione nelle Americhe e dei dati di intercettazione presentati dagli Stati membri, determinati altri vegetali che ospitano l'organismo specificato, originari dell'Africa o delle Americhe (di seguito: i «vegetali specificati»), dovrebbero essere oggetto di misure specifiche al momento dell'introduzione nell'Unione.
- (5) Tali misure specifiche dovrebbero prevedere un tempestivo rilevamento dell'organismo specificato nel territorio dell'Unione, requisiti per l'introduzione nell'Unione dei vegetali specificati, compreso un certificato fitosanitario, nonché controlli ufficiali al momento dell'introduzione di tali vegetali nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero effettuare indagini annuali per individuare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nei loro territori e dovrebbero garantire che gli operatori professionali siano informati in merito alla sua potenziale presenza e alle misure da adottare.
- (6) Tali misure sono necessarie per garantire una maggiore protezione del territorio dell'Unione dall'entrata, dall'inseadimento e dalla diffusione dell'organismo specificato.
- (7) Per consentire agli organismi ufficiali responsabili e agli operatori professionali di adeguarsi a tali requisiti, la presente decisione dovrebbe applicarsi dal 1° giugno 2018.
- (8) La presente decisione dovrebbe essere provvisoria e applicarsi fino al 31 maggio 2020 per consentirne il riesame prima di tale data.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «organismo specificato»: *Spodoptera frugiperda* (Smith);

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.⁽²⁾ EFSA Journal (2017); 15(7):4927.

- b) «vegetali specificati»: frutti di *Capsicum* L., *Momordica* L., *Solanum aethiopicum* L., *Solanum macrocarpon* L. e *Solanum melongena* L. e vegetali, diversi da pollini vivi, culture di tessuti vegetali, sementi e semi, di *Zea mays* L. originari dell'Africa o delle Americhe;
- c) «sito di produzione»: una parte definita di un luogo di produzione, gestita come unità separata per motivi fitosanitari. Per «luogo di produzione» s'intende qualsiasi locale o insieme di campi gestiti come singola unità di produzione o azienda agricola.

Articolo 2

Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato

1. Gli Stati membri garantiscono che chiunque sospetti la presenza dell'organismo specificato nel proprio territorio o ne venga a conoscenza, ne informi immediatamente l'organismo ufficiale responsabile e fornisca tutte le informazioni pertinenti sulla presenza effettiva o sospetta dell'organismo specificato.
2. L'organismo ufficiale responsabile registra immediatamente tale informazione.
3. L'organismo ufficiale responsabile, qualora sia stato informato della presenza effettiva o sospetta dell'organismo specificato, adotta tutte le misure necessarie per confermare tale presenza effettiva o sospetta.
4. Gli Stati membri garantiscono che chiunque abbia sotto il suo controllo vegetali che possono essere stati infestati dall'organismo specificato sia immediatamente informato della presenza effettiva o sospetta dell'organismo specificato, delle possibili conseguenze, dei rischi e delle misure da adottare.

Articolo 3

Requisiti per l'introduzione nell'Unione dei vegetali specificati

I vegetali specificati sono introdotti nell'Unione solo se sono rispettati i seguenti requisiti:

- a) sono accompagnati dal certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE;
- b) sono conformi all'articolo 4, lettere a), b), c), d) o e) della presente decisione. La lettera pertinente è indicata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare». Nei casi di cui all'articolo 4, lettere c) e d), il certificato fitosanitario riporta inoltre le informazioni che garantiscono la tracciabilità di cui al punto iv), lettera c);
- c) al loro ingresso nell'Unione sono controllati dall'organismo ufficiale responsabile conformemente all'articolo 5 della presente decisione e non è rilevata la presenza dell'organismo specificato.

Articolo 4

Origine dei vegetali specificati

I vegetali specificati soddisfano i requisiti enunciati in una delle seguenti lettere:

- a) sono originari di un paese terzo in cui la presenza dell'organismo specificato non è nota;
- b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dall'organismo specificato, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; il nome di tale zona è indicato nel certificato fitosanitario nella rubrica «Luogo d'origine»;
- c) sono originari di zone diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) e soddisfano le seguenti condizioni:
 - i) i vegetali specificati sono stati coltivati in un sito di produzione registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine;
 - ii) sono state effettuate ispezioni ufficiali nel sito di produzione nei tre mesi precedenti l'esportazione e non è stata rilevata la presenza dell'organismo specificato nei vegetali specificati;

- iii) prima dell'esportazione, i vegetali specificati sono stati sottoposti a un'ispezione ufficiale e sono risultati indenni dall'organismo specificato;
 - iv) durante il trasporto prima dell'esportazione è stata assicurata la condivisione delle informazioni che garantiscono la tracciabilità del sito di produzione dei vegetali specificati;
 - v) i vegetali specificati sono stati prodotti in un sito di produzione dotato di protezione fisica totale contro l'introduzione dell'organismo specificato;
- d) sono originari di zone diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), soddisfano le condizioni di cui alla lettera c), punti da i) a iv), e sono stati sottoposti a un trattamento efficace atto ad eliminare l'organismo specificato;
- e) sono originari di zone diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), dopo la raccolta sono stati sottoposti a un trattamento efficace atto ad eliminare l'organismo specificato e tale trattamento è indicato nel certificato fitosanitario.

Articolo 5

Controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione

1. Tutte le partite di vegetali specificati introdotte nell'Unione sono ufficialmente controllate al punto di entrata nell'Unione o nel luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione ⁽¹⁾.
2. L'organismo ufficiale responsabile svolge i seguenti controlli:
 - a) ispezione visiva
 - e
 - b) in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato, campionamento e identificazione dell'organismo nocivo rilevato.

Articolo 6

Indagini relative all'organismo specificato nei territori degli Stati membri

1. Gli Stati membri effettuano sul loro territorio indagini annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato su vegetali ospiti.
2. Tali indagini sono effettuate dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza ufficiale e comprendono almeno l'uso di trappole adeguate, per esempio quelle a feromoni o luminose e, in caso di sospetta infestazione dall'organismo specificato, il prelievo di campioni e l'identificazione. Tali indagini si basano su principi tecnici e scientifici validi e si effettuano nei periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo specificato.
3. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 30 aprile di ogni anno, i risultati delle indagini effettuate nell'anno civile precedente.

Articolo 7

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° giugno 2018.

Articolo 8

Data di scadenza

La presente decisione si applica fino al 31 maggio 2020.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).

*Articolo 9***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

RETTIFICHE**Rettifica dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Bruxelles il 4 ottobre 2010**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 288 del 5 novembre 2010)

Allegato 2, elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell'allegato 1 e di cui agli articoli da 2 a 4 del presente accordo, lettera c), voce concernente l'accordo con i Paesi Bassi

(GU L 288 del 5.11.2010, pag. 8)

(pag. EU/VN/Allegato 2/it 4)

anziché: «— articolo 14 dell'accordo Vietnam-Paesi Bassi,»

leggasi: «— articolo 14 bis dell'accordo Vietnam-Paesi Bassi,».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT